

## COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER IL REGIME DI TASSAZIONE DELLE SIIQ E DELLE SIINQ

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 SETTEMBRE 2007, N. 174

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003**

*Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.*

**Finalità del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

**Dati personali**

I dati richiesti nella comunicazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.  
Il contribuente ha la facoltà di indicare anche il numero di telefono, il fax e l'indirizzo di posta elettronica; l'indicazione di tali dati consentirà all'Amministrazione finanziaria di contattare il contribuente direttamente al fine di fornire ulteriori informazioni.

**Modalità del trattamento**

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nella comunicazione:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

**Titolari del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Responsabili del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

**Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.

**Consenso**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**



# COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER IL REGIME DI TASSAZIONE DELLE SIIQ E DELLE SIINQ

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 SETTEMBRE 2007, N. 174

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### 1. Premessa

L'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (di seguito: "legge finanziaria 2007") ha introdotto un regime opzionale speciale civile e fiscale per le società per azioni residenti nel territorio dello Stato, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati (SIIQ), e per le società per azioni residenti non quotate (SIINQ), svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare.

Al fine di avvalersi del regime in esame, i soggetti interessati devono rispettare i requisiti richiamati nel provvedimento di approvazione del modello di comunicazione (di seguito "provvedimento") all'articolo 1.

Come previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge finanziaria 2007, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 settembre 2007, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2007 (di seguito: "decreto di attuazione"), ha stabilito le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ.

In particolare, l'articolo 2 del decreto di attuazione dispone che l'esercizio dell'opzione per il regime speciale deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, secondo le modalità adottate con il provvedimento.

L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata - SIIQ", ovvero di "Società di investimento immobiliare non quotata - SIINQ", che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.

Nel caso in cui uno o più requisiti di accesso al regime speciale non siano posseduti al momento di esercizio dell'opzione viene dato atto di tale circostanza nella presente comunicazione. In tale ipotesi l'opzione non produce effetti se la ricorrenza dei requisiti non intervenga a decorrere dall'inizio del primo periodo d'imposta da cui si intende applicare il regime speciale. Il possesso di tali requisiti in un momento successivo all'esercizio della opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate, utilizzando il presente modello.

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale ha effetto anche nel caso in cui le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati entro il 30 aprile 2008. Della intervenuta quotazione nel predetto termine deve essere data comunicazione, utilizzando il presente modello, all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati.

La medesima comunicazione deve essere, altresì, effettuata dalla società interessata nelle ipotesi di cessazione dal regime speciale elencate nella tabella "Cause di cessazione", nonché in caso di partecipazione in operazioni straordinarie che comportano la possibilità per il soggetto avente causa di proseguire il regime speciale già adottato dalla società dante causa estinta.

Si precisa che nelle ipotesi di cessazione individuate dai codici 9 e 10 della predetta tabella la società avente causa è tenuta a comunicare la cessazione dal regime speciale del dante causa.

Il presente modello deve essere, quindi, utilizzato da coloro che devono comunicare:

- l'esercizio dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ, secondo quanto disposto dai commi 120 e 125 della legge finanziaria 2007;
- l'integrazione dell'opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per l'adesione al regime speciale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto di attuazione, e dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento;
- l'integrazione delle informazioni a seguito di richiesta di altri dati da parte della Direzioni Regionale dell'Agenzia delle entrate competente;
- la prosecuzione del regime speciale da parte dell'avente causa in caso di operazioni straordinarie in cui il dante causa estinto aveva già optato per il regime speciale;
- la cessazione dal regime speciale, per il verificarsi di una delle cause elencate nella tabella "Cause di cessazione".

## 2. Reperibilità del modello

Il presente modello di comunicazione è disponibile in formato elettronico nei siti Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) dai quali può essere prelevato gratuitamente. Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

## 3. Soggetti interessati alla presentazione del modello

Il presente modello di "Comunicazione dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ" può essere presentato:

- a) dalle società per azioni residenti, le cui azioni siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati, svolgenti, secondo i criteri di prevalenza previsti dall'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria 2007 e dall'articolo 6 del decreto di attuazione, le attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, nonché in base a contratti di locazione finanziaria; le attività di locazione derivante dallo sviluppo del compendio immobiliare; il possesso di partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali, in altre SIIQ o in SIINQ;
- b) dalle società per azioni residenti non quotate, svolgenti, secondo i criteri di prevalenza previsti dall'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria 2007 e dall'articolo 6 del decreto di attuazione, le attività sopra indicate, controllate da una SIIQ con la quale sia stata esercitata l'opzione per il consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR, i cui diritti di voto e di partecipazione agli utili siano posseduti per almeno il 95 per cento dalla stessa controllante o da altre SIIQ. In tal caso l'opzione deve essere esercitata congiuntamente con la stessa controllante.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento, il presente modello può essere presentato anche nel caso in cui uno o più requisiti non siano posseduti al momento dell'esercizio dell'opzione.

## 4. Termini e modalità di presentazione

La comunicazione relativa al regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ deve essere presentata nei seguenti casi:

- esercizio dell'opzione, entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene;
- integrazione di uno o più requisiti che non siano posseduti al momento di esercizio dell'opzione, entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta da cui si intende applicare il regime speciale, ovvero per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 giugno 2007, entro trenta giorni dalla avvenuta conclusione del procedimento di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati. Qualora tra la SIIQ controllante e la SIINQ non sia già efficace l'opzione per consolidato nazionale, l'integrazione dell'opzione per il regime speciale deve essere comunicata dalla SIINQ entro 30 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera d) dell'articolo 119 del TUIR;
- prosecuzione del regime speciale a seguito di operazione straordinaria, entro trenta giorni dalla fine dell'esercizio nel quale ha efficacia giuridica l'operazione straordinaria;
- cessazione dal regime speciale, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio nel quale si verifica la perdita dei requisiti. Nel caso in cui nella casella "Cessazione" sia stato indicato il codice 1, 2 o 3 la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio dal quale ha effetto la cessazione del regime. Qualora, invece nella predetta casella sia stato indicato il codice 9, 10, 11 o 12, la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla fine dell'esercizio nel quale ha efficacia giuridica l'operazione straordinaria o nel quale è venuto meno il regime del consolidato nazionale ovvero dall'avvenuto scioglimento.

Qualora i termini sopra indicati scadano di sabato o in un giorno festivo gli stessi sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

La comunicazione deve essere presentata mediante una delle modalità di seguito riportate:

- direttamente presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta;
- spedizione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzi postali similari) ed in tal caso si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

## 5. Compilazione della comunicazione

La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati, a pena di nullità, il tipo di comunicazione, le cause di cessazione, i dati della società che aderisce al regime speciale, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, l'eventuale domicilio per la notificazione degli atti, il possesso dei requisiti per l'adesione al regime speciale, i dati delle SIIQ partecipanti, i dati dei soggetti danti causa in ipotesi di operazioni straordinarie, le altre informazioni eventualmente richieste e la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione.

### Comunicazione

Nel presente riquadro indicare la data iniziale e finale del primo periodo d'imposta dal quale la società intende avvalersi del regime speciale.

Deve, inoltre, essere barrata la casella corrispondente in funzione della tipologia della comunicazione effettuata con il presente modello.

In particolare, la casella "Opzione" deve essere barrata al fine di comunicare l'esercizio dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ.

Nella casella "Integrazione" deve essere riportato:

- il **codice 1** al fine di comunicare la sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per l'adesione al regime speciale, non posseduti al momento di esercizio dell'opzione;
- il **codice 2** al fine di comunicare le altre informazioni eventualmente richieste dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, da riportare nel riquadro "ALTRE INFORMAZIONI".

Si precisa che qualora nella casella "Integrazione" sia stato indicato il codice 1, nel riquadro "POSSESSO REQUISITI" deve essere comunicato il possesso di tutti i requisiti, anche di quelli già comunicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

La casella "Operazioni straordinarie" deve essere barrata dall'avente causa, che non si è avvalso del regime speciale, al fine di comunicare la volontà di proseguire il regime speciale del dante causa, nelle seguenti ipotesi:

- incorporazione di una SIIQ o di una SIINQ;
- fusione cui partecipa una SIIQ o una SIINQ;
- scissione totale di una SIIQ o una SIINQ.

La presente casella, sempre al fine di comunicare la volontà di proseguire il regime speciale, deve essere barrata anche nel caso in cui una SIINQ incorpori la SIIQ controllante, o risulti sua beneficiaria di un'operazione di scissione totale.

La società avente causa può proseguire il regime speciale del dante causa se sussistono tutte le condizioni previste dalla norma. Nell'ipotesi in cui i titoli della società avente causa, al momento della delibera di fusione o scissione, non siano quotati, la prosecuzione del regime speciale delle SIIQ è subordinata all'ottenimento della quotazione entro la data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria.

Si precisa che nel caso in cui sia barrata la presente casella, deve essere compilato il riquadro "OPERAZIONI STRAORDINARIE".

La casella "Cessazione" deve essere compilata al fine di comunicare l'avvenuta cessazione dal regime speciale delle SIIQ o delle SIINQ. Riportare il codice corrispondente ad una delle seguenti situazioni:

### TABELLA CAUSE DI CESSAZIONE

1	mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate all'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria 2007;
2	mancata osservanza per un solo periodo d'imposta di entrambe le condizioni di prevalenza di cui al punto precedente;
3	mancata osservanza dell'obbligo di distribuzione ai soci di almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dalla gestione esente;
4	perdita del requisito della residenza nel territorio dello Stato;
5	perdita della natura giuridica di società per azioni;
6	perdita del requisito relativo ai limiti di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), del provvedimento;
7	revocata ammissione alla negoziazione delle azioni nei mercati regolamentati;
8	perdita dei requisiti partecipativi previsti per l'adesione al regime speciale delle SIINQ di cui all'articolo 1, comma 125, della legge finanziaria 2007;
9	operazioni straordinarie per le quali la società avente causa in regime ordinario non intende, ovvero è impossibilitata, per mancanza dei requisiti, a proseguire il regime speciale della società dante causa che si estingue;
10	operazioni straordinarie per le quali sia la società dante causa che si estingue, sia la società avente causa, avevano già optato per il regime speciale anteriormente alla data di efficacia dell'operazione stessa;
11	cessazione degli effetti dell'opzione per il consolidato nazionale tra la SIINQ e la SIIQ controllante;
12	scioglimento della società.

Nel caso in cui nella presente casella sia stato indicato il codice 9 o 10, la comunicazione deve essere presentata dall'avente causa riportando nel riquadro "OPERAZIONI STRAORDINARIE" il codice fiscale del soggetto estinto nonché la data di efficacia giuridica e fiscale dell'operazione straordinaria.

### **Dati relativi alla società**

Nella casella "Qualificazione", riportare il **codice 1** qualora la società opti per il regime speciale delle SIIQ, ovvero il **codice 2** in caso di opzione per il regime speciale delle SIIINQ.

Nel riquadro devono essere indicati il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale relativi alla sede legale. I campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati solo nelle ipotesi in cui quest'ultimo non coincida con la sede legale.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO PF, fascicolo 1, disponibile alla data di presentazione della comunicazione, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

Qualora la società, al momento della comunicazione dell'opzione per il regime speciale, non sia ancora residente nel territorio dello Stato, nei campi relativi alla sede legale devono essere riportati i dati relativi alla sede estera e il campo "Provincia" non deve essere compilato.

In tale ipotesi deve essere, altresì, indicato nel relativo campo il "Codice Stato estero" desunto dall'elenco dei "Paesi e territori esteri" riportato nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO Società di capitali, disponibile alla data di presentazione della comunicazione. Nei campi relativi al domicilio fiscale, invece, devono essere indicati i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia.

Il contribuente ha la facoltà di indicare anche il numero di telefono, il fax e l'indirizzo di posta elettronica; l'indicazione di tali dati consentirà all'Amministrazione finanziaria di contattare il contribuente direttamente al fine di fornire ulteriori informazioni.

### **Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione**

Riportare i dati relativi al rappresentante legale o al rappresentante negoziale della società che sottoscrive il presente modello.

Nella casella "Codice carica" indicare il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO Società di capitali. Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

### **Domicilio per la notificazione degli atti**

Il presente riquadro va compilato qualora si intendano comunicare, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, i dati del domicilio o dell'eventuale domiciliatario presso il quale ricevere le eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, se diverso da quello indicato nel riquadro "Dati relativi alla società".

I soggetti interessati devono indicare:

- il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti;
- la frazione, la via, il numero civico, il Comune, il codice catastale del Comune, la Provincia e il CAP della persona o dell'ufficio.

I soggetti residenti all'estero che non hanno eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia e che intendono comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti, devono indicare:

- il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti;
- lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l'indirizzo estero della persona o dell'ufficio.

### **Possesso requisiti**

Nel presente riquadro, la società che intende avvalersi del regime speciale deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, barrando la relativa casella. Il riquadro deve essere, altresì, compilato dalla società avente causa che, avendo barrato la casella "Operazioni straordinarie" nel riquadro "Comunicazione", intende proseguire il regime speciale del dante causa.

Qualora al momento della comunicazione dell'opzione uno o più requisiti non siano ancora posseduti, la corrispondente casella non va barrata. In tale ultima ipotesi, il contribuente assume, con l'esercizio dell'opzione, l'impegno a comunicare all'Agenzia delle Entrate il possesso di tali requisiti in un momento successivo all'esercizio della detta opzione. La ricorrenza dei requisiti mancanti deve intervenire a decorrere dall'inizio del primo periodo d'imposta da cui si intende applicare il regime speciale. Il sopravvenuto possesso deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate, utiliz-

zando il presente modello, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella "Integrazione" del riquadro "COMUNICAZIONE" e barrando la casella relativa a tutti i requisiti posseduti dalla società, anche se già comunicati con la precedente opzione.

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 giugno 2007, l'opzione per il regime speciale ha effetto anche nel caso in cui le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati entro il 30 aprile 2008. Al riguardo, occorre dare evidenza che è in corso il procedimento per la quotazione barrando la relativa casella.

Della intervenuta quotazione entro il predetto termine deve essere data comunicazione, utilizzando il presente modello, avendo cura di indicare il codice 1 nella casella "Integrazione" e riportando nell'apposito campo del presente riquadro la data di conclusione del procedimento di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati.

### **SIINQ - Dati delle SIQ partecipanti**

Il riquadro deve essere compilato dalla società per azioni residente non quotata (SIINQ) che intende optare per l'applicazione del regime speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 125, della legge finanziaria 2007.

In particolare, indicare negli appositi campi:

– il codice fiscale della SIQ controllante e delle altre SIQ partecipanti che, congiuntamente alla controllante, possiedono almeno il 95 per cento dei diritti di voto e di partecipazione agli utili della SIINQ stessa;

– la percentuale dei diritti di voto e di partecipazione agli utili posseduti da ogni SIQ partecipante.

Nel caso in cui i righi non fossero sufficienti deve essere adoperato un altro riquadro indicando "02" nel campo "Mod. N.", e così via, nonché il codice fiscale.

### **Operazioni straordinarie**

Il riquadro deve essere compilato da parte della società avente causa che comunica all'Agenzia delle entrate la volontà di proseguire il regime speciale del soggetto dante causa, e che ha barrato la casella "Operazioni straordinarie" nel riquadro "COMUNICAZIONE".

Il presente riquadro deve essere compilato anche da parte della società avente causa che comunica la cessazione del regime speciale del soggetto dante causa per effetto delle operazioni straordinarie di cui ai codici 9 e 10 della tabella "Cause di cessazione".

In particolare, per ogni società dante causa in regime speciale indicare il codice fiscale, la data di efficacia giuridica e la data di efficacia fiscale dell'operazione straordinaria.

Nel caso in cui i righi non fossero sufficienti deve essere adoperato un altro riquadro indicando "02" nel campo "Mod. N.", e così via, nonché il codice fiscale.

### **Altre informazioni**

Riportare i chiarimenti, i dati e le altre notizie eventualmente richiesti dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento.

### **Firma della comunicazione**

La comunicazione deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Qualora siano utilizzate più pagine del modello, la sottoscrizione deve essere apposta su ciascuna di esse.

Nel primo campo "Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti e dei dati delle SIQ partecipanti" deve essere apposta la sottoscrizione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.